



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S. RIDDADARTE

#### **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE**

Art 1; L'anno Duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di febbraio è costituita con sede in VIA TRENTO, NR. 12, LOCALITA MONTECASTELLO, PONTEDERA (PI), CAP 56025, l'associazione di promozione sociale denominata "RIDDADARTE." (A.P.S. RIDDADARTE) ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, della 398/91 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, si conformerà alle norme ed agli statuti e regolamenti degli E.P.S. e A.D.S. da esso riconosciute a cui l'Associazione intende affiliarsi e che ritiene utili per il raggiungimento dei suoi scopi.

#### **FINALITÀ E ATTIVITÀ**

Art 2; L'Associazione "A.P.S. RIDDADARTE", di qui in avanti indicata per brevità come l'Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art 3; L'Associazione ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura e delle arti intese come strumenti ed occasioni di crescita personale e di libera espressione;

Art 4; Sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- la produzione, la promozione e la divulgazione di spettacoli (teatro/ narrazione/musica/danza/arti figurative/video);
- l'educazione alle arti e la partecipazione con progetti e strutture propri all'istruzione e alla crescita personale dei ragazzi e dei giovani, e degli adulti, tramite laboratori didattici, stage, percorsi esperienziali, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, in collaborazione con Istituti Scolastici, Enti, Università pubbliche e private e Agenzie Educative, altre Associazioni e privati cittadini;
- la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, con particolare cura alla promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, cinematografiche, di animazione, artistiche, sportive e ricreative;
- lo studio, la conservazione e la divulgazione, con ogni mezzo e supporto, della cultura popolare (artistica, storica, sociale, ambientale, enogastronomica);
- la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi;
- la creazione e la cura di reti tra i soggetti, gli enti e le associazioni del territorio e la collaborazione con Enti, Musei, Parchi e Giardini;
- la promozione e la cura di un'attività editoriale, letteraria e musicale, con la pubblicazione e la diffusione di periodici, blog, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori d'interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci;
- la promozione di stili di vita ispirati al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo eco-compatibile, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, urbanistico, paesaggistico;

- la promozione della cultura del cibo di ogni Paese, come nutrimento e cura, oltre che come piacere e socialità, e della conoscenza delle possibilità offerte al benessere da un'alimentazione basata sui prodotti dell'agricoltura biologica, possibilmente provenienti da una filiera produttiva corta, attraverso conferenze e convivi, corsi, e cene sociali;
- la promozione del rispetto delle regole della civile convivenza e la solidarietà fra cittadini e fra gruppi, operando per l'affermazione dei diritti dei soggetti e dei gruppi sociali più deboli, contro ogni forma di discriminazione, di emarginazione e di violenza, di povertà;
- la valorizzazione e il sostegno, anche con specifici progetti del ruolo sociale ed educativo delle famiglie;
- l'organizzazione e la promozione di scambi e di occasioni di Conoscenza fra gruppi, fra realtà territoriali, fra generazioni, mediante l'organizzazione di viaggi, di eventi culturali, formativi, sportivi, di spettacolo e attraverso l'accesso a reti telematiche radiotelevisive etc;
- favorire e partecipare ad attività comuni con altri Comitati AICS e con sodalizi affiliati secondo principi di solidarietà e mutua assistenza (rete);
- favorire e partecipare a forme consortili e federative fra circoli ed associazioni dell'AICS e di altre organizzazioni democratiche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati iniziative, servizi, strutture, impianti, attività utili al conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresi quelle della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, nei settori di cui all'art. 5, in favore dei sodalizi affiliati, dei loro soci, degli altri sodalizi, soci, strutture AICS, dei cittadini in generale, sia in Italia che all'estero

Art 5; Perseguimento degli Scopi Sociali. L'Associazione promuove ed organizza attività nei seguenti settori che vengono elencati a titolo meramente esemplificativo:

- Cultura, arte, letteratura, musica, teatro, danza, cinema, spettacolo in generale;
- Educazione, istruzione, formazione, aggiornamento;
- Tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico, culturale;
- Informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, reti informatiche e telematiche;
- Turismo, turismo culturale, turismo sociale, rurale, agriturismo;
- Giochi, hobby, collezionismo;
- Tutela del consumatore, dell'utente e in generale del cittadino.

Per la realizzazione/perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà svolgere inoltre, in modo strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, tutte quelle attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale estraneo all'associazione.

Art 6; Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali

#### **SOCI: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 7; Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'associazione, senza limiti temporali all'attività associativa. Il numero dei soci è illimitato.

Possano diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, in regola con le normative vigenti abbiano compiuto la maggiore età e che condividendo gli scopi dell'associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Potranno essere associati, in relazione all'attività che l'associazione andrà a svolgere, soci minori d'età. In questo caso essi saranno rappresentati, da chi ne esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associazione è quindi aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione ammette 3 (Tre) categorie di soci:

- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art 8; La qualifica di "Socio Ordinario" è attribuita alle categorie di persone o enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, che abbiano fatto domanda di partecipazione. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente il quale in sede di presentazione della richiesta di adesione deve:

- Indicare nome e cognome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- Indicare un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica valido;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi Sociali;

È compito del Consiglio Direttivo, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "Socio Ordinario". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Art 9; Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art 10; Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Fino al compimento della maggiore età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- Prendere parte alle iniziative promosse dall'Associazione e da altri Enti;
- Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- Intervenire e discutere alle assemblee generali;
- Presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

- Esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- Essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità
- Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale

I soci, principalmente, sono tenuti:

Al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per l'anno 2014 fino a successive modifiche la quota sociale annuale è fissata a € 5,00.

- Al puntuale pagamento di eventuali quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici;
- Alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttiva di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo stesso.
- La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile e non verrà comunque rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- Per dimissioni;
- Per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttiva;
- Per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- Per espulsione.

## **ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE DEI SOCI**

Art 11; Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo (composto almeno da Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo);
- Il Presidente;
- Il Vice presidente;
- Il Segretario Amministrativo

Art12; L'assemblea dei soci

È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata in via ordinaria o in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno Un decima degli associati. I soci possono essere rappresentati da altri Soci, tramite delega scritta. Non è possibile accompagnare più di una delega per ogni Socio partecipante all'Assemblea. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; in seconda convocazione la validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche dopo mezz'ora rispetto alla prima. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avvenire entro un ragionevole lasso di tempo rispetto alla prima. Le Assemblee possono essere convocate via posta ordinaria, via e-mail, attraverso pubblicazioni di avvisi su siti web, attraverso pubblicazioni di avvisi su blog, social network, con avvisi affissi all'interno dei locali in cui l'associazione svolge le proprie attività con almeno 10 giorni di preavviso. La convocazione deve indicare luogo, data e ora di riunione della convocazione.

Delle delibere dell'assemblea deve essere data pubblicità, con avvisi affissi all'interno dei locali in cui l'associazione svolge le proprie attività del relativo verbale; ogni socio può comunque chiedere l'invio per posta elettronica/ordinaria delle copie di ogni verbale di assemblea.

Art 13; L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti principali:

- Elege il Consiglio Direttivo, il Comitato di Controllo e il Collegio dei probiviri;
- Approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- Approva il regolamento interno;
- Esprime il proprio parere sull'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da chi ne ha fatto richiesta;
- L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulle modalità della liquidazione e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per Statuto;
- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza è presieduta dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo il Presidente dell'assemblea sarà nominato dall'assemblea stessa.

Art 14; Il Consiglio Direttivo

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da almeno tre membri scelti tra i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e nomina il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo. Le cariche possono essere cumulabili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, fra le varie attività:

- Stabilisce l'attività dell'Associazione, sentiti i Soci in Assemblea, stabilendo modalità e tempi;
- Predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
- Formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Delibera l'espulsione dei Soci;
- Fissa la quota annuale di iscrizione;
- Presenta annualmente all'Assemblea il progetto di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- Redige e propone il Rendiconto Economico-Finanziario periodico consuntivo e preventivo.
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la Maggioranza di 2/3 dei soci

Art 15; Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri, in qualsiasi luogo consono, anche a voce, con le modalità delle riunioni di Assemblea. Le delibere sono a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga proponendo all'assemblea nuovi consiglieri, attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da esporre all'albo dell'Associazione o da rendere comunque disponibile in copia cartacea o elettronica su richiesta del singolo socio.

Art. 16; Presidente e Vicepresidente compiti e ruoli

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. L'incarico ha durata triennale rinnovabile, egli rappresenta legalmente l'Associazione ed ha potere di firma su tutto l'attinente all'Associazione. Il Presidente:

- Convoca l'assemblea dei Soci;
- Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto;
- Adempie agli incarichi conferitogli dall'assemblea;
- Relaziona ai Soci durante l'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente ha potere di nomina di un addetto alle Pubbliche Relazioni

Art 17; In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni

Art 18; Il Segretario

Coordina le attività dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, è il tesoriere dell'Associazione, ha poteri di firma sui contratti, conti correnti, moduli SIAE e simili, purché riguardino l'Attività dell'Associazione

Art 19; Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E RENDICONTI PERIODICI

Art 20; L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile dell'anno successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Una volta approvato il rendiconto economico e finanziario, è a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art 21; Le risorse economiche e patrimoniali dell'associazione sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 22; Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **SCIoglimento**

Art 23; Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

#### **PRESCRIZIONI RESIDUALI**

Art 24; Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo ratificato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Per quanto non compreso nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari, degli Enti di promozione di riferimento ed alle disposizioni del Codice Civile ed alla vigente legislazione italiana in materia

Pontedera, il 23 febbraio 2014